

N. R.G. 18001/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Alessia Busato	Giudice
dott. Lorenzo Lentini	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **18001/2016** promossa da:

MARCO BECHINI (C.F. BCHMRC61S06I690N), con l'avv. MALTAROLO ALESSANDRO, domiciliato presso lo studio dell'avv. TRAMACERE MARIA CRISTINA sito in VIALE ITALIA, 2, BRESCIA;

attore

contro

UNIRAS HOLDING S.R.L. (C.F. 03479480984), con l' avv. GENTILI STEFANO, domiciliata presso lo studio del medesimo in PIAZZA MONTEGRAPPA, 3, MONTECATINI TERME

convenuta

Conclusioni

Per l'attore:

“NEL MERITO:

Previo accertamento e dichiarazione dell'esecuzione della prestazione di presentatore, della violazione del diritto d'immagine e dei diritti d'autore del Sig. Marco Bechini, nonché l'illecita diffusione e sfruttamento della sua immagine per i fatti di cui in narrativa, - per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la Uniras Holding S.r.l., C.F.03479480984, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 25030 Roncadelle (BS), Via Vittorio Emanuele II, 28, al pagamento in favore dell'attore per i diritti di regia dell'importo di € 10.000,00, per l'attività svolta come presentatore ed i



relativi diritti l'importo di € 12.000,00, nonché dell'ulteriore importo di € 30.000,00 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima diffusione dell'immagine dell'attore, e così complessivamente € 52.000,00 o nel maggiore o minore importo da liquidarsi anche in via equitativa.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si richiede che il Giudice ordini l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del fatturato della UNIRAS HOLDING S.r.l. per il periodo 2014 e 2015 per quanto riguarda il prodotto DOCCIA oggetto della telepromozione per cui è causa. Per quanto attiene alla richiesta attorea relativa ai diritti di regia e di presentatore si richiede ex art. 210 c.p.c., in caso di contestazione sui passaggi televisivi ricostruiti dalla parte attrice, che venga ordinato alle emittenti: Italia 7 Gold, - Telelombardia, - Telenova, - Pubblitoscana, - Media Pason Group che venga esibito il palinsesto relativo alle telepromozioni al fine di dimostrare il numero di volte in cui veniva ripetuta la telepromozione DOCCIA DOCCIA e la sua durata nel periodo ottobre 2014 – luglio 2015.

Con vittoria di spese e compensi di causa”.

Per la convenuta:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, per tutti i motivi descritti in esposizione respingere le domande proposte dall'attore perché infondate in fatto ed in diritto con condanna ex art.96 c.p.c., I° e III° comma.

Con vittoria di spese e competenze di causa”.

In via istruttoria,

si chiede la revoca del provvedimento emesso dal Tribunale di Brescia all'udienza del 18.10.2018 con cui è stata fissata la udienza di precisazione delle conclusioni insistendo per l'audizione del teste regolarmente intimato e non comparso. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio”.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con atto di citazione notificato il 20.9.2016 Marco Bechini, professionista operante nel settore della regia di *spot* televisivi, conveniva in giudizio UNIRAS HOLDING s.r.l. lamentando, in primo luogo, il mancato pagamento dei “diritti di regia” e del compenso per l'attività di “presentatore” con riferimento alla realizzazione del video per la televendita denominata “Doccia Doccia”, effettuata su incarico conferito dalla convenuta “*nel maggio – giugno 2014*”.

In particolare l'attore narra di avere regolarmente percepito la somma di euro 1.800,00 (oltre accessori di legge), fatturata “*per la realizzazione del video*”, rimanendo esclusi i compensi per i diritti di regia e per l'attività di presentatore, “*che sarebbero stati quantificati in un momento successivo*”.



Oltre al mancato pagamento dei predetti compensi l'attore allegava la lesione del proprio diritto all'immagine, in conseguenza dell'illegittima diffusione, in assenza di "liberatoria", del suddetto video su più emittenti, *"secondo un intenso programma di telepromozioni che prevedeva diversi passaggi giornalieri (circa due/tre), fino al 23 giugno 2015, data di cessazione della messa in onda, a seguito delle diffide inviate tramite legale.*

Pertanto chiedeva, in relazione ai diritti di regia, il pagamento dell'importo di euro 10.000,00, *"secondo le tariffe in uso all'epoca dei fatti"*, e per la prestazione di presentatore l'ulteriore importo di euro 12.000,00.

In conseguenza dell'illegittima diffusione della propria immagine chiedeva il risarcimento del danno patito, da liquidarsi in via equitativa e in misura non inferiore a euro 30.000,00.

Con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. precisava che l'ulteriore *"preventivo trasmesso il 06 febbraio 2015 a Uniras (doc. 5/6) ha ad oggetto esclusivamente la realizzazione di una televendita della durata di cinque minuti, mentre il predetto preventivo non considerava i diritti di sfruttamento del video ed i diritti d'immagine del presentatore: gli stessi dovevano essere quantificati dalle parti in causa in un secondo momento, precisamente quando si aveva la certezza del tempo e delle emittenti sulle quali la televendita sarebbe andata in onda"*.

Con riferimento ai diritti di regia precisava che *"la richiesta di € 10.000,00= per i diritti di regia è basata sulla circostanza che la televendita è andata in onda su gran parte delle emittenti televisive del nord e del centro Italia (Italia 7 Gold, Telem Lombardia, Telenova, Pubblitoscana, Media Pason Group) tutti i giorni e su tutte le reti, inoltre non aveva una durata di soli cinque minuti ma di ben trenta minuti poiché il video veniva ripetuto più volte ciclicamente (cfr. doc. 1 atto di citazione). Il predetto video veniva pubblicato anche su Youtube, a tal proposito si precisa che la cifra dovuta per la realizzazione di un video ed il suo successivo uso solo su internet è per prassi valutata in un range da € 1.600,00 ad € 2.500,00= annui (doc. 11)."*

Con riferimento alla domanda risarcitoria deduceva di avere *"aveva preso accordi con il Sig. Rassega, legale rappresentante della UNIRAS Holding S.r.l. solo per la realizzazione di una televendita di cinque minuti senza precisare su che canali tale video sarebbe andato in onda e per quanto tempo poiché tale decisione era stata deferita ad un secondo momento. UNIRAS, non facendo fronte all'impegno di cui sopra, ha mandato in onda il video su quasi tutte le emittente*



televisive del nord e del centro Italia così causando un danno all'odierno attore, il quale è stato esposto al rischio di veder compromessa la propria immagine/carriera. L'odierno attore non ha mai prestato il proprio consenso all'utilizzo della propria immagine, tant'è vero che non ha mai sottoscritto nessun contratto avente ad oggetto lo sfruttamento della propria immagine a fini promozionali e pubblicitari".

All'udienza istruttoria del 5.4.2018 lamentava che la rimozione dal canale Youtube del video in questione sarebbe avvenuta soltanto il 5 marzo 2018, producendo a supporto la documentazione indicata nel verbale di udienza.

1.2 La convenuta si costituiva ritualmente, chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate, e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Nel merito allegava che *"Fra l'attore e la comparente società esiste un solo accordo per il quale il sig. Bechini doveva fare il regista ed il presentatore della televendita con un compenso determinato e corrisposto attraverso il pagamento di due fatture delle quali una emessa dal sig. Bechini stesso e l'altra emessa dalla ShoWave di Sebastiano Papa"*, producendo al riguardo corrispondenza e-mail (doc. 3 e 5).

Deduceva quindi di avere pagato euro 4.600,00, oltre accessori di legge, per le due fatture indicate, nonché l'ulteriore importo di euro 1.200,00 a favore del sig. Massimiliano Del Negro, per l'attività di montaggio (doc. 6-7).

Rilevava come il compenso per "diritti di regia", indicato nell'ulteriore preventivo trasmesso il 6 febbraio 2015, ammontasse a 1.800,00 euro, cifra ben inferiore a quella richiesta in questa sede per il medesimo titolo e, tra l'altro, coincidente con quella riportata nella fattura già pagata.

Quanto alla domanda risarcitoria, allegava che il consenso allo sfruttamento dell'immagine fosse implicito nel fatto *"di aver concordato la regia di una televendita nella quale fungeva sia da regista che da attore"*.

1.3 All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. il g.i., dopo avere verificato l'insussistenza di margini per impostare una trattativa, ammetteva tutte le prove orali dedotte dalle parti, respingendo le ulteriori istanze istruttorie.



Esaurita l'istruttoria il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2019, a esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

2. Le domande attoree sono parzialmente fondate.

2.1. In primo luogo va disattesa la prospettazione fattuale della convenuta, secondo cui sarebbe stato pattuito un compenso onnicomprensivo, costituito *“dal pagamento di due fatture delle quali una emessa dal sig. Bechini stesso e l'altra emessa dalla ShoWave di Sebastiano Papa”*.

In proposito Sebastiano Papa, sentito come teste, ha dichiarato che il compenso percepito riguardava unicamente *“la stesura dei testi”* e di avere *“emesso la fattura nei confronti della società convenuta”*, pur avendo ricevuto l'incarico da Bechini.

La natura della prestazione (scrittura del testo), estranea all'ambito professionale (regista e attore) di Bechini, e il destinatario della fattura inducono il Collegio a ritenere che il soggetto beneficiario della prestazione effettuata da ShoWave di Sebastiano Papa fosse effettivamente l'odierna convenuta, sulla quale quindi gravava l'obbligo, in effetti assolto, di pagamento della prestazione, senza che il relativo compenso (euro 2.800,00) possa essere decurtato dal corrispettivo spettante all'odierno attore.

In particolare, a tacer della mancata specificazione dei motivi per i quali il pagamento in favore di un diverso soggetto avrebbe dovuto risolversi a beneficio dell'attore, la documentazione in atti (fatture e corrispondenza) conferma che l'incarico conferito a Bechini non comprendeva anche la scrittura dei testi, bensì la regia e la presentazione della televendita. Né emergono agli atti elementi tali da poter configurare la sussistenza di un rapporto di consulenza tra Papa e Bechini: di converso, la fattura emessa da ShoWave reca la dicitura *“Consulenza per vostra televendita”*, riferita alla società convenuta, quale destinataria diretta della consulenza.

L'istruttoria svolta conferma quanto sopra osservato e l'infondatezza della tesi della convenuta: infatti, all'udienza del 18.10.2018 l'esame del teste Parrini, citato dalla convenuta al fine di provare la pattuizione di un compenso unico, non ha restituito esiti rilevanti, avendo il teste dichiarato di avere unicamente sentito le parti discutere, senza potere riferire alcunché in ordine all'oggetto della discussione.



Posto che la convenuta insiste nelle proprie conclusioni per l'esame, ritenuto superfluo dal g.i., dell'ulteriore teste Antonio Chiossone, non comparso in udienza benché regolarmente citato al fine di riferire in ordine alla medesima circostanza sottoposta al teste Parrini, il Collegio rileva l'inammissibilità del capitolo di prova, in quanto generico (*"DCV che nel maggio giugno del 2014 eravate presenti al momento della realizzazione del filmato di telepromozione "doccia doccia" ed avete sentito il sig. Valentino Rassega ed il sig. Marco Bechini che discutevano sulle modalità di pagamento delle prestazioni del sig. Bechini quale presentatore, regista e concordando un costo complessivo di euro 4.600,00"*), a tacer dei profili di compatibilità della prova con il limite di cui all'art. 2721 c.c., trattandosi di capitolo testimoniale teso a provare il contenuto contrattuale mediante l'esame di un soggetto (non meglio precisato quanto alla qualifica), che avrebbe casualmente "carpito" tratti salienti di una conversazione avvenuta, in tesi, durante l'esecuzione della prestazione.

2.2. La richiesta di un ulteriore compenso per i "diritti di regia" non può essere accolta.

Ritiene il Collegio, infatti, che il compenso per l'attività di regia nel suo complesso sia già incluso in quello fatturato (doc. 3): al riguardo si osservi, in primo luogo, che la fattura del 20.10.2014, regolarmente pagata, è stata emessa *"successivamente al termine dei lavori inerenti la regia"*, come afferma lo stesso attore, risultando arduo comprendere perché, "a lavoro finito", i diritti di regia avrebbero dovuto essere fatturati separatamente e in un secondo momento.

Inoltre, l'oggetto della fattura (*"realizzazione del video"*) risulta espresso in modo sufficientemente ampio da ricomprendere tutte le attività, a carattere tecnico, necessarie per l'esecuzione del video.

L'attore basa invero la propria richiesta sulla distinzione tra la c.d. "regia operativa", pacificamente inclusa nella fattura, e "i diritti di regia", asseritamente dovuti ai sensi della legge sul diritto d'autore.

Tale distinzione, ad avviso del Collegio, non è rilevante, avuto riguardo al contesto fattuale: considerata la natura dell'attività prestata, la finalità promozionale e le caratteristiche della committente, quale azienda con una notorietà circoscritta a livello locale, è logico presumere che il corrispettivo pagato per la realizzazione del video includesse ogni voce economica riguardante l'esecuzione tecnica del video, anche a titolo di (eventuale) compenso autoriale, fermo restando che l'attore non ha svolto alcuna allegazione in merito al carattere creativo dell'opera, presupposto per l'applicabilità delle richiamate



norme in materia di diritto d'autore, limitandosi a produrre il supporto elettronico contenente il video promozionale (doc. 1).

La suesposta presunzione trova conferma nella documentazione prodotta dallo stesso attore al fine di dimostrare il proprio livello consueto di compensi professionali (doc. 11-13): da tali fatture, al di là della descrizione che varia di documento in documento, si evince chiaramente che per prestazioni analoghe il compenso preteso da Bechini variava da 1.600 a 1750 euro, ammontare che - non a caso - si aggira nell'ordine di quello fatturato (e pagato dal committente) nella vicenda in esame.

2.3. Considerazioni diverse vanno invece svolte con riferimento alla richiesta di pagamento del compenso per l'attività di presentatore: il Collegio osserva infatti che la prestazione in questione appare estranea, sotto il profilo oggettivo, all'attività di regia, che richiede competenze professionali di natura diversa, e pertanto non può ritenersi pagata con l'avvenuto saldo della fattura in atti che, come detto, si riferiva esclusivamente alle attività eseguite per la realizzazione tecnica del video.

In relazione al *quantum* dell'opera prestata, stante la mancata determinazione del corrispettivo ad opera delle parti, trova applicazione l'art. 2225 c.c.: orbene, data l'assenza di tariffe e di usi rilevanti per la decisione, il compenso va liquidato in via equitativa, avuto riguardo "*al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo*".

Premesso quanto sopra, il Collegio liquida a favore di Bechini, per l'attività in questione, un compenso pari a euro 3.000,00, tenuto conto dei seguenti parametri:

- sotto il profilo del tempo necessario per l'esecuzione della prestazione, rileva la durata originaria del video, pacificamente pari a cinque minuti;
- sotto il profilo del risultato ottenuto dal committente, rilevano le circostanze ritualmente allegate dall'attore (incontestate) in ordine ai plurimi passaggi televisivi del video, su diverse emittenti e lungo un arco temporale significativo.

La congruità del suddetto importo risulta poi confortata dal raffronto con l'entità del compenso fatturato da Showave di Sebastiano Papa (euro 2.800,00) per l'attività di stesura del testo, trattandosi di prestazioni naturalmente contigue (la presentazione altro non è che la rappresentazione verbale e visiva del testo).



Nella determinazione del compenso, infine, il Collegio ha tenuto conto anche del consenso allo sfruttamento economico dell'immagine implicito, come si dirà *infra*, nell'esecuzione della prestazione.

2.4 Non sono meritevoli di accoglimento le domande dell'attore basate sulla pretesa illiceità della diffusione e dello sfruttamento della propria immagine da parte della convenuta: non sono infatti emerse condotte illecite idonee a fondare la fattispecie di responsabilità aquiliana invocata dall'attore. È sufficiente osservare al riguardo che lo sfruttamento della predetta immagine è sempre avvenuto sulla base del consenso dell'attore, da ritenere implicito nell'accordo alla base della prestazione dell'attività di presentatore di televendita.

Pur potendosi condividere, a livello giuridico, la tesi attorea secondo cui il consenso allo sfruttamento dell'immagine, anche ove inserito all'interno di un contratto, è sempre revocabile dal titolare, salvo il diritto al risarcimento del danno in capo alla controparte (risarcimento che, tuttavia, non è stato domandato dalla convenuta), la domanda non potrebbe comunque essere accolta, considerato che (i) la revoca del consenso è stata resa nota non prima del 10 giugno 2015, data della prima diffida inviata con raccomandata anticipata via fax (doc. 7 att.) e (ii) il video "*rimaneva in onda fino al 23 giugno 2015*", come afferma lo stesso attore in citazione (la contrastante circostanza rappresentata all'udienza del 5.4.2018, secondo cui il canale Youtube avrebbe rimosso definitivamente il video soltanto in data 8.3.2018, costituisce un'allegazione nuova, in quanto tardivamente introdotta oltre il termine di preclusione di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., di cui il Collegio non può tenere conto ai fini della decisione).

Il breve periodo (appena tredici giorni) intercorso tra la comunicazione della revoca al consenso, precedentemente concesso, allo sfruttamento dell'immagine e la cessazione di ogni forma di utilizzazione della stessa da parte della convenuta costituisce, ad avviso del Collegio, un ragionevole spazio di tempo per adeguarsi alla "nuova" volontà del titolare dell'immagine.

Se invece la doglianza attorea attiene, come pare desumersi dai successivi scritti difensivi, al perimetro dell'attività di sfruttamento dell'immagine, superiore – per estensione temporale ovvero per tipologia di canale di comunicazione adottato- ai limiti che, in tesi attorea, circoscrivevano il consenso prestato originariamente, il Collegio osserva che l'onere di provare la previsione di tali limiti (contestati dalla controparte) incombeva sull'attore, il quale sul punto non ha formulato istanze istruttorie di sorta.



Peraltro, alla luce delle caratteristiche del committente, della tipologia di prodotto audiovisivo (televendita) nonché del comportamento complessivo delle parti, il Collegio ritiene che fosse implicita nel consenso, indipendentemente dalla qualificazione dello stesso come espresso ovvero tacito, l'autorizzazione a mandare in onda il video su più emittenti e per un periodo di tempo sufficiente a raggiungere gli obiettivi della campagna promozionale, dovendosi considerare rispettati i limiti oggettivi e soggettivi normalmente sottesi a iniziative di questo tipo.

3. Conclusivamente spetta all'attore il pagamento di una somma pari a euro 3.000,00, al netto dell'I.V.A., oltre interessi al tasso legale dalla ultimazione della prestazione (giugno 2014) al saldo.

4. Le spese vanno liquidate in base alla soccombenza, sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause aventi valore pari all'importo accertato come dovuto all'esito del giudizio.

Ciò premesso, il Collegio liquida a favore di parte attrice la somma di euro 2.430,00 per compensi professionali, oltre al rimborso di spese vive, spese generali forfettarie (15%) e accessori di legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva, disattesa e assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione:

- I) CONDANNA, per il titolo di cui in motivazione, UNIRAS HOLDING S.r.l. a pagare in favore dell'attore, MARCO BECHINI, la somma di euro 3.000,00, oltre I.V.A. e interessi legali come da motivazione.
- II) RIGETTA, siccome infondata, ogni altra domanda formulata da MARCO BECHINI nei confronti di parte convenuta.
- III) CONDANNA UNIRAS HOLDING S.r.l. a rifondere a MARCO BECHINI le spese di lite, liquidate in € 2.430,00 per compensi professionali, oltre al rimborso di spese vive, spese generali forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Brescia, 8 maggio 2020

Il Giudice estensore
LORENZO LENTINI

Il Presidente
RAFFAELE DEL PORTO

